

CAMERE DI COMMERCIO DELLA LOMBARDIA



IMPRESE DI PULIZIA, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE

Istruzioni comuni per l'iscrizione nel Registro delle imprese
dei soggetti esercenti l'attività di pulizia, disinfezione,
disinfestazione, derattizzazione e sanificazione

Tredicesima edizione
Marzo 2015

(Ultimi aggiornamenti evidenziati in colore verde)

RIFERIMENTI REGISTRO IMPRESE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELLA LOMBARDIA

CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO

Largo Belotti, 16 – 24121 Bergamo
Internet: www.bg.camcom.gov.it
Call-Center 199.113.394
E-mail: registro.imprese@pec.legalmail.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA

sede: Via Einaudi, 23 – 25121 Brescia
ingresso: Via Benedetto Croce, 2 – 25121 Brescia
Internet: www.bs.camcom.it
PEC: anagrafe@bs.legalmail.camcom.it
Call-Center 199.500.111

CAMERA DI COMMERCIO DI COMO

Via Parini, 16 – 22100 Como
Tel. 031/256111 (centralini) – Fax 031/240826
Internet: www.co.camcom.gov.it
PEC: camera.commercio@co.legalmail.camcom.it
Call-Center 848.800.949
E-mail: contact@co.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA

P.zza Stradivari, 5 - 26100 Cremona
Tel. 0372/4901 (centralino) – 0372/490245
Fax: 0372/490320
Internet: www.cr.camcom.it
PEC: cciaa@cr.legalmail.camcom.it
Call-Center 02/85152007
E-mail: registro.imprese@cr.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI LECCO

Via Tonale, 28/30 – 23900 Lecco
Tel. 0341/292111 – Fax 0341/292220
Internet: www.lc.camcom.gov.it
PEC: cciaa.lecco@lc.legalmail.camcom.it
Call-Center 800.534.222
E-mail: registro.imprese@lc.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI LODI

Via Haussmann, 11/15 – 26900 Lodi
Tel. 0371/45051 - Fax: 0371/431604
Internet: www.lo.camcom.gov.it
PEC: cciaa@lo.cert.legalmail.it
Contact Center 848.800.301
E-mail: registro.imprese@lo.camcom.it
urp@lo.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA

Via P.F. Calvi, 28 – 46100 Mantova
Tel. 0376/2341 – Fax 0376/234234
Internet: www.mn.camcom.gov.it
PEC: cciaa@mn.legalmail.camcom.it
Call-Center 0376/234000 (solo Registro Imprese)
E-mail: registro.imprese@mn.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO

Via Meravigli, 9/a – 20123 Milano
Tel. 02/85151 (centralino)
(numero di telefonia fissa nazionale da fuori provincia o da cellulare)
Fax 02/85154232
Internet: www.mi.camcom.it
PEC: protocollo.cciaa@mi.legalmail.camcom.it
Call-Center: numero verde 800.226.372
(da Milano e provincia)
E-mail: contact@mi.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI MONZA E BRIANZA

Piazza Cambiaghi, 9 – 20900 Monza Brianza
Tel. 039/28071 (centralino)
Fax: 039/2807508
Internet: www.mb.camcom.it
PEC: protocollo.cciaa@mb.legalmail.camcom.it
Call-Center: 800.177.722 per chi chiama da Monza e Provincia -
Numero telefonia fissa nazionale da fuori Provincia o da cellulare 039/2807520
E-mail: telemaco.monza@mb.camcom.it
E-mail: attivitaregolate@mb.camcom.it
E-mail: artigianato@mb.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA

Via Mentana, 27 – 27100 Pavia
Tel. 0382/3931 (centralino) – 0382/393393
Fax: 0382/393203
Internet: www.pv.camcom.it
PEC: pavia@pv.legalmail.camcom.it
Call-Center: 800.098.520
E-mail: registro.imprese@pv.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI SONDRIO

Via G. Piazzi, 23 – 23100 Sondrio
Tel. 0342/527111 - Fax 0342/527202
Internet: www.so.camcom.gov.it
PEC: cciaa@so.legalmail.camcom.it
Call-Center: 199.502.010
E-mail: registro.imprese@so.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE

P.zza Monte Grappa, 5 – 21100 Varese
Tel. 0332/295111 (centralino) – Fax 0332/282158
Internet: www.va.camcom.it
PEC: protocollo.va1@va.legalmail.camcom.it
Contact Center 02/85152031
E-mail: contact@va.camcom.it

INDICE

Campo di applicazione.....	7
Normativa di riferimento	7
Definizioni.....	7
Attività soggette alla disciplina delle imprese di pulizie.....	7
Informazioni aggiuntive	8
Impresa in un giorno	11
Inizio dell'attività	11
Casi particolari di inizio dell'attività.....	12
Associazioni, fondazioni e altri enti di carattere privato	12
Trasferimento sede da altra provincia	12
Trasferimento dell'azienda	12
Sospensione dell'attività.....	13
Apertura di unità locale.....	13
Requisiti per l'esercizio dell'attività.....	15
Requisiti di capacità economico finanziaria	15
Requisiti tecnico-professionali.....	15
Requisiti morali	17
Antimafia	17
Soggetti	17
Dichiarazione sostitutiva della comunicazione antimafia	20
Requisiti di onorabilità	21
Avvertenze - requisiti di onorabilità	22
Preposto alla gestione tecnica.....	23
Nomina del preposto alla gestione tecnica	23
Nomina (aggiunta) di ulteriore preposto.....	23
Cessazione e sostituzione immediata dell'unico preposto.....	24
Cessazione dell'unico preposto	24
Decesso dell'unico preposto (solo nel caso di esercizio dell'attività di disinfestazione, derattizzazione e/o sanificazione)	24
Fasce di classificazione.....	27
Premesse	27
Requisiti economico-finanziari per l'iscrizione nella fascia.....	27
Subentro di attività (fusione, successione, ecc.).....	29
Variazione negativa.....	30

Modulistica.....	31
Modulistica / costi amministrativi	33
Livelli di specializzazione dei principali contratti collettivi nazionali di lavoro.....	37

CAMPO DI APPLICAZIONE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge del 25 gennaio 1994, n. 82 “Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione”;
- D.M. 7 luglio 1997, n. 274 “Regolamento di attuazione della Legge n. 82 del 25 gennaio 1994”;
- D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 - Articolo 7 “Imprese di pulizia” e Articolo 8 “Sospensione, cancellazione e iscrizione delle imprese di pulizia”;
- D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 – Articolo 10 “Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche”;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Articolo 19 “Segnalazione certificata di inizio attività”.

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Prontuario si intendono per:

- a) “SCIA modulistica regionale unificata”, la modulistica approvata con Decreto del Direttore Generale Semplificazione e digitalizzazione, pubblicata sul BURL della Regione Lombardia n. 12 del 22 marzo 2011;
- b) “applicativo Comunica”, i programmi informatici (ad esempio Starweb) finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all’Ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico;
- c) “imprese di pulizia”, le imprese che svolgono una o più delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione;
- d) “verifiche”, indicazione delle amministrazioni pubbliche presso le quali vengono effettuati, di norma e in via prevalente, i controlli da parte dei competenti uffici di ogni Camera di commercio relativamente alla veridicità dei requisiti autodichiarati nella modulistica prevista nel presente Prontuario, ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 L. 241/90 e dal D.P.R. 445/2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (in particolare dagli articoli 46, 47, 71, 75 e 76).

ATTIVITÀ SOGGETTE ALLA DISCIPLINA DELLE IMPRESE DI PULIZIE

Si intendono, per imprese di pulizie, tutte le imprese che svolgono una o più delle seguenti attività:

- **pulizia:** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni

atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;

- **disinfezione:** quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
- **disinfestazione:** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;
- **derattizzazione:** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;
- **sanificazione:** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atte a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.

Non rientrano nell'attività d'impresa di pulizia le seguenti attività:

- pulizia di caminetti;
- l'espurgo dei pozzi neri;
- la sterilizzazione di terreni ed ambienti;
- la pulizia di arenili, strade, piazze, cigli stradali;
- la manutenzione e la pulizia di giardini, corsi d'acqua, sentieri;
- l'attività di disinfestazione o fumigazione, in locali confinati, di merci e derrate per mezzo di gas tossici;
- servizi di nettezza urbana, gestione dei rifiuti urbani e pulizia di strade ed aree pubbliche¹.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea, che intendano aprire

¹ Parere del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 146120 del 20 ottobre 2010.

sedì o unità locali sul territorio nazionale per svolgere l'attività di impresa di pulizie, hanno titolo all'iscrizione qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento della predetta attività.

IMPRESA IN UN GIORNO

INIZIO DELL'ATTIVITÀ²

Le imprese di pulizie devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività al Registro delle imprese nella cui provincia l'impresa ha fissato la propria sede legale utilizzando la Comunicazione unica.

L'adempimento relativo alla SCIA si assolve allegando alla Comunicazione unica due modelli: il **"Modello – Requisiti/82L"** ed eventuale "SCIA modulistica regionale unificata". Entrambi i modelli vanno presentati al Registro delle imprese che provvede a trasmetterli al SUAP.

La data di inizio attività, la data di sottoscrizione del **"Modello –Requisiti/82L"** e la data di sottoscrizione dell'eventuale "SCIA modulistica regionale unificata" devono coincidere con la data di presentazione della Comunicazione unica, la quale, a sua volta e di norma, corrisponde con la data del protocollo automatico della ricevuta della Comunicazione unica³.

Si richiama l'attenzione alla corretta protocollazione della Comunicazione unica, che nel caso di presentazione telematica avviene automaticamente, con rilascio della ricevuta che costituisce titolo per l'avvio dell'attività. La ricevuta è inviata alla casella pec dell'impresa e, nel caso il richiedente sia persona delegata, all'indirizzo di posta elettronica del mittente della Comunicazione unica. Se il sistema informatico del Registro delle imprese non provvede al rilascio della ricevuta di protocollazione, notifica immediatamente un avviso alla casella pec dell'impresa e in opportuna area riservata all'utente di mancata protocollazione automatica della Comunicazione unica con indicazione dei relativi motivi; in questo caso si consiglia di prendere tempestivamente contatto con i competenti uffici (vedasi elenco contatti) in quanto la pratica arrivata in Camera di commercio potrebbe essere priva dei requisiti fondamentali per la procedibilità della stessa.

La modulistica prevista nel presente Prontuario contiene le dichiarazioni sostitutive necessarie alla dimostrazione dei requisiti per l'esercizio dell'attività senza allegazione di altra documentazione.

² Art. 19 della legge 241/90 e art. 25, 3° comma, del D.Lgs. 59/2010.

³ A tal fine si ricorda che per ottenere la protocollazione nella giornata di spedizione è necessario trasmettere la Comunicazione unica che contiene una SCIA da lunedì a venerdì lavorativi in orario d'ufficio (dalle ore 8:00 alle ore 18:00 tenendo altresì conto dei tempi per l'operazione di trasmissione del proprio Web Browser), ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 D.P.R. 581/95, dell'art. 2 D.M. 20 gennaio 2004 e dell'art. 12 D.P.C.M. 6 maggio 2009. In tale caso i sessanta giorni per la definizione del procedimento decorrono, ai sensi dell'art. 5, comma 3, D.M. 10 novembre 2011, dalla data di rilascio della ricevuta della Comunicazione unica.

CASI PARTICOLARI DI INIZIO DELL'ATTIVITÀ⁴

Associazioni, fondazioni e altri enti di carattere privato

Le associazioni, le fondazioni e gli altri enti a carattere privato che iniziano le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione sono tenuti a presentare la richiesta di iscrizione al Registro delle imprese con le modalità indicate nel paragrafo “IMPRESA IN UN GIORNO – INIZIO DELL'ATTIVITÀ”. In tale caso l'iscrizione dovrà riguardare i soli aspetti connessi alle attività sopra indicate⁵.

Trasferimento sede da altra provincia

In caso di trasferimento della sede principale o operativa in altra provincia, dato che le abilitazioni relative alle attività di imprese di pulizie hanno valore in tutto il territorio nazionale, l'impresa non deve ripresentare il “**Modello – Requisiti/82L**” per dimostrare i requisiti, ma deve trasmettere al Registro delle imprese soltanto gli usuali modelli di iscrizione utilizzando l'applicativo Comunica ed eventualmente la “SCIA modulistica regionale unificata”.

Per le imprese che esercitano attività di disinfestazione, derattizzazione e/o sanificazione l'attività trasferita deve essere la medesima e non ci devono essere stati cambiamenti nella persona del preposto alla gestione tecnica. Per le imprese che esercitano attività di pulizia e/o disinfezione (per le quali non è prevista la figura del preposto alla gestione tecnica) è sufficiente che l'attività trasferita sia la medesima.

Se il trasferimento riguarda una sede operativa la Comunicazione unica deve contenere eventualmente la “SCIA modulistica regionale unificata”.

Trasferimento dell'azienda

L'impresa che si intesti una attività di pulizia e/o disinfezione, già attiva a seguito di:

- trasferimento di azienda o di ramo di azienda;
- conferimento di azienda;
- fusione, scissione e incorporazione;

⁴ La seguente modulistica “**Modello - Requisiti/82L**”, “**Modello - Requisiti/82L – (foglio aggiunto)**”, “**Modello Rt - Requisiti/82L**”, “**Ono/82L**”, “**Intercalare Antimafia/L**”, “**Mf/82L**”, “**Fin/82L**”, “**Att/82L**” e “**Reg/82L**” allegati ad una pratica telematica devono essere individuati con il codice documento “**C22**”. Nei casi in cui si utilizzino solo gli usuali modelli Registro imprese / r.e.a., per consentire l'immediata tracciabilità della pratica, all'istanza si allega un foglio (file) in bianco, denominato “pulizie”, cui si assegna il codice documento “**C22**” (questa avvertenza operativa viene richiesta da Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Lodi, Milano, Monza, Pavia e Varese).

⁵ Parere del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 214354 del 14 novembre 2011.

- trasformazione eterogenea;

se prosegue la stessa attività presenta gli usuali modelli di iscrizione utilizzando l'applicativo Comunica allegando la seguente modulistica: eventuale "SCIA modulistica regionale unificata", "**Fin/82**", "**Ono/82L**" ed eventuale modello "**Intercalare Antimafia/L**" per ogni altro soggetto che deve essere in possesso dei requisiti antimafia.

L'impresa che si intesti una attività di **disinfestazione, derattizzazione, sanificazione**, già attiva a seguito di:

- trasferimento di azienda o di ramo di azienda;
- conferimento di azienda;
- fusione, scissione e incorporazione;
- trasformazione eterogenea;

se prosegue la stessa attività avvalendosi del medesimo responsabile tecnico dell'impresa conferente presenta gli usuali modelli di iscrizione utilizzando l'applicativo Comunica allegando il modello "**Fin/82L**" ed eventuale modello "SCIA modulistica regionale unificata"; se invece si avvale di diverso responsabile tecnico deve presentare anche il "**Modello Rt – Requisiti/82L**" relativo al nuovo responsabile tecnico. In entrambi i casi deve essere allegato anche il modello "**Ono/82L**" per ogni nuovo amministratore dell'impresa ed eventuale modello "**Intercalare Antimafia/L**" per ogni altro soggetto che deve essere in possesso dei requisiti antimafia.

Sospensione dell'attività

L'impresa che sospende l'attività presenta l'istanza con Comunicazione unica al Registro delle imprese presentando gli usuali modelli di iscrizione tramite l'applicativo Comunica.

L'impresa che abbia iscritto la sospensione dell'attività, quando riprenda la medesima attività (nel caso di imprese di **disinfestazione, derattizzazione** e/o **sanificazione** anche con il medesimo preposto alla gestione tecnica) presenta gli usuali modelli di iscrizione utilizzando l'applicativo Comunica; se invece riprende la stessa attività (nel caso di imprese di **disinfestazione, derattizzazione** e/o **sanificazione**) avvalendosi di diverso preposto alla gestione tecnica deve presentare anche il "**Modello Rt - Requisiti/82L**" relativo al nuovo preposto alla gestione tecnica.

La sospensione determinata per ragioni disciplinari/cautelari segue le specifiche procedure previste dall'art. 5 del decreto ministeriale 274/97.

Apertura di Unità locale

L'impresa che sia già attiva, se apre una unità locale per la medesima attività, deve presentare gli usuali modelli previsti per le iscrizioni tramite l'applicativo Comunica con allegata eventuale "SCIA modulistica regionale unificata".

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA

(verifiche: Registro informatico tenuto dall'Ufficio Protesti della Camera di commercio, INPS, INAIL, Direzioni Provinciali del Lavoro)

I requisiti di capacità economica finanziaria si intendono posseduti al riscontrarsi delle seguenti condizioni:

- a) assenza di protesti cambiari negli ultimi cinque anni a carico del titolare per le imprese individuali, dei soci per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative, salvo riabilitazione ai sensi dell'art. 17 della legge 7 marzo 1996 n. 108, ovvero dimostrazione di aver completamente soddisfatto i creditori;
- b) iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge di tutti gli addetti compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera;
- c) regolare applicazione dei contratti collettivi di settore qualora l'impresa occupi personale dipendente;
- d) esistenza di rapporti con il sistema bancario (titolarità di almeno di un c/c bancario, postale o *on-line*).

REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI

Il preposto alla gestione tecnica di un'impresa che eserciti l'attività di **disinfestazione**, **derattizzazione** e/o **sanificazione** deve possedere uno dei seguenti requisiti tecnico professionali:

a) titolo di studio

(verifiche: Università, Istituti scolastici, Centri di formazione professionale)

- diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività;
- diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività;
- attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività, conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale.

E' necessario che il corso di studi specifico abbia previsto almeno un corso biennale di chimica, nonché nozioni di scienze naturali e biologiche⁶.

6 Circolare del Ministero dell'industria (ora Ministero dello Sviluppo Economico) n. 3428/c del 25 -11-1997.

b) assolvimento dell'obbligo scolastico ed acquisizione di esperienza professionale

(verifiche assolvimento obbligo scolastico: Istituti scolastici; verifiche esperienza professionale: Archivio nazionale del Registro delle imprese, Centri per l'impiego, INPS, INAIL, Direzioni Provinciali del Lavoro)

I nati prima del 1952 per provare l'assolvimento dell'obbligo scolastico devono dimostrare la frequenza della scuola dell'obbligo per 5 anni, i nati dal 1952 la frequenza della scuola dell'obbligo per 8 anni; i nati dal 1985 al 1989 se dimostrano la frequenza della scuola dell'obbligo per 9 anni.

Per l'esperienza lavorativa si richiede un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno tre anni in qualità di⁷:

- titolare, amministratore, socio, tutti lavoratori iscritti all'Inail per attività tecnico manuale;
- collaboratore familiare, lavorante iscritto all'INAIL per attività tecnico manuale;
- dipendente operaio qualificato, inclusa formazione lavoro con conseguimento della qualifica d'uscita; escluso apprendistato (la tabella dei livelli di specializzazione dei principali CC.NN.LL., non esaustiva e passibile di aggiornamenti, è riportata in calce alla guida);
- associato in partecipazione, lavorante iscritto all'INAIL per attività tecnico manuale;
- prestatore di lavoro somministrato (già interinale)⁸;
- prestatore di lavoro intermittente⁹;
- prestatore di lavoro ripartito¹⁰.

c) caso particolare

(verifiche: Archivio nazionale del Registro delle imprese)

Soggetto in possesso dei requisiti già accertati dalla Camera di commercio o dalla Commissione provinciale dell'artigianato, se iscritto nel Registro delle imprese.

⁷ Il collaboratore coordinato e continuativo è una figura professionale oggi in via di estinzione, sostituita dalla figura del collaboratore a progetto. Gli uffici peraltro esaminano il contenuto di ogni singolo contratto al fine di riconoscere questa figura professionale idonea a dimostrare il requisito professionale.

⁸ Il contratto di somministrazione di manodopera (già interinale) a tempo indeterminato è stato introdotto dall'art. 20 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, disposizione in vigore dal 24 ottobre 2003. Dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 non è stato possibile sottoscrivere contratti di somministrazione a tempo indeterminato (Art. 2, comma 143, L. 23 dicembre 2009, n. 191).

⁹ Figura valutabile solo nel caso non sia richiesto un periodo di lavoro continuativo. Dal 1° gennaio 2008 non è stato possibile sottoscrivere contratti di lavoro intermittente, se non nel settore turistico. Dal 25 giugno 2008 questa figura contrattuale è stata estesa a tutti i settori.

¹⁰ Figura da valutare con i medesimi criteri del lavoro a tempo parziale.

TITOLI E QUALIFICHE PROFESSIONALI ACQUISITI ALL'ESTERO

I cittadini comunitari ed extracomunitari in possesso di titoli e qualifiche professionali conseguite all'estero e che intendono svolgere un'attività lavorativa in Italia devono previamente attivare la procedura di riconoscimento del titolo o della qualifica in questione presso il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione – Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica – Divisione VI – Servizi e Professioni - Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma.

Attività di pulizie e disinfezione

L'esercizio di attività di pulizia e/o disinfezione non richiede l'indicazione di un preposto alla gestione tecnica, né il possesso di requisiti professionali.

REQUISITI MORALI

Antimafia

(verifiche: controllo antimafia effettuato con la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia – ove ha sede la Camera di commercio richiedente la comunicazione antimafia o la verifica dell'autocertificazione)

Il 13 febbraio 2013 è entrato pienamente in vigore il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, di cui al decreto legislativo n. 159/2011, così come integrato e modificato dal correttivo di cui al decreto legislativo n. 218/2012. Una delle principali novità del codice antimafia consiste nell'ampliamento dei soggetti e operatori economici da sottoporre alla verifica antimafia.

Soggetti

In particolare è necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui **all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011**, ovvero che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui al medesimo articolo 67, nei confronti dei seguenti soggetti (elencati nell'articolo 85 del Codice antimafia):

1. **imprese individuali:** il titolare e il direttore tecnico¹¹, ove previsto;
2. **società in nome collettivo:** tutti i soci (se i soci sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie)

¹¹ Per direttore tecnico si intende la figura espressamente prevista nel Regolamento degli appalti pubblici di cui all'art. 87 del D.P.R. n. 207/2010 quale “organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori”; tale figura è necessaria al fine di ottenere il conseguimento dell'attestazione S.O.A. per partecipare agli appalti pubblici.

e il direttore tecnico¹¹ nonché i componenti dell'organo di vigilanza di cui alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001) ove previsti;

3. **società in accomandita semplice:** tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie) e il direttore tecnico¹¹ nonché i componenti dell'organo di vigilanza di cui alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001) ove previsti;
4. **società di capitali di ogni tipo, anche consortili, società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna** (articolo 2612 codice civile):
 - 4.1) il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione, il direttore tecnico¹¹, ove previsto;
 - 4.2) il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro¹², ovvero il socio in caso di società con socio unico;
 - 4.3) tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001); nelle società di capitali svolgono le funzioni dell'organismo di vigilanza anche i membri del consiglio di sorveglianza – sistema dualistico - e i membri del comitato per il controllo sulla gestione – sistema monistico;
 - 4.4) a) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%;
 b) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%;
 c) i soci o i consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
5. **associazioni, anche prive di personalità giuridica:** i soggetti che hanno la legale rappresentanza, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, al sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa

¹² Nelle società di capitali o cooperative con un numero di soci pari o inferiori a 4, per socio di maggioranza si intende la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata. Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.

sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001), il direttore tecnico¹¹, ove previsto;

6. **società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 codice civile):** i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato, il direttore tecnico¹¹, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, al sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza di cui alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001), ove previsti;
7. **società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia:** i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
8. **G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico):** i soggetti che hanno la rappresentanza e gli imprenditori o le società consorziate¹³, il direttore tecnico¹¹, ove previsto.

E' opportuno segnalare che il requisito morale dell'antimafia deve sussistere anche in capo ad ulteriori soggetti, anche se non sono espressamente elencati nell'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011, in quanto potrebbero essere comunque potenzialmente in grado di impegnare la società all'esterno o di influenzare le scelte della società partecipata, in particolare:

- gli institori, i procuratori generali e speciali muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza, tali da potersi ritenere analoghi a quelli che lo statuto assegna agli amministratori, sia pure eventualmente per una serie determinata di atti¹⁴;
- nei casi in cui il socio unico o il socio di maggioranza sia una persona giuridica il requisito deve essere posseduto anche in capo ai seguenti soggetti:
 - i legali rappresentanti ed eventuali altri componenti l'organo amministrativo,
 - gli institori e i procuratori,
 - tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza di cui alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001), ove previsti; nelle società di capitali svolgono le funzioni dell'organismo di vigilanza anche i membri del consiglio di

¹³ I G.E.I.E. sono equiparati, ai fini del controllo, ai consorzi di cui all'art. 2602 codice civile.

¹⁴ Vedasi sentenza del Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria n. 23 del 16 ottobre 2013 – in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

sorveglianza – sistema dualistico - e i membri del comitato per il controllo sulla gestione – sistema monistico;

- il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiori a quattro¹², ovvero il socio in caso di società con socio unico.

Dichiarazione sostitutiva della comunicazione antimafia

L'attestazione della insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 - **c.d. comunicazione antimafia** - può essere sostituita da **un'autocertificazione resa da ciascun soggetto interessato** (persona fisica).

Invece, se il soggetto interessato è una **persona giuridica** l'autocertificazione dovrà essere resa dal legale rappresentante della persona giuridica stessa il quale produce la **dichiarazione sostitutiva di iscrizione della società alla Camera di commercio** con indicazione dei nominativi dei componenti dell'organo amministrativo, del collegio sindacale, dell'organismo di vigilanza, dei procuratori, degli institori, del socio di maggioranza e del socio unico i quali dovranno essere, a loro volta, in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 67 del Codice Antimafia con eventuale controllo d'ufficio da parte del competente registro delle imprese. Infine, se la persona giuridica ha sede legale in un Paese UE, la società interessata dovrà produrre la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla corrispondente Camera di commercio in lingua italiana della società straniera; mentre se la sede legale è in un Paese extra UE dovrà essere prodotta la copia del certificato dell'ente estero preposto per la tenuta del registro delle imprese (per le modalità e forma della certificazione vedasi le indicazioni contenute nel Prontuario REA Lombardo).

Pertanto, il titolare di impresa individuale e il legale rappresentante dichiarano nel **Modello – Requisiti/82L (Scia)** che nei propri confronti non sono stati emessi i provvedimenti di cui all'art. 67 del Codice antimafia; analogamente ogni altro (eventuale) amministratore di società di capitali e di cooperative, di società in nome collettivo, di società in accomandita semplice o per azioni, gli institori e i procuratori rendono tale dichiarazione nel modello **Ono/82L**.

Poi, il titolare e il legale rappresentante elencano nel Modello – Requisiti/82L (Scia) gli eventuali nominativi di tutti i restanti soggetti, sia persone fisiche e sia persone giuridiche (ad esclusione degli amministratori già tenuti alla compilazione del modello Ono/82L) che, in base alla forma giuridica dell'impresa/ente, ricoprono gli incarichi sopra elencati e che quindi devono essere in possesso dei prescritti requisiti antimafia.

Infine, ogni **persona fisica**, diversa dal titolare / legale rappresentante / amministratore (es. sindaco, ecc.), è tenuta a compilare e sottoscrivere il modello di autocertificazione **Intercalare Antimafia/L** che deve essere allegato al Modello – Requisiti/82L (Scia) e identificato con lo stesso codice documento; mentre nel caso in cui il soggetto che debba autocertificare il possesso del requisito morale dell'antimafia sia una **persona giuridica** (es. socio unico, socio di maggioranza) il legale rappresentante di quest'ultima è tenuto alla sola compilazione del modello **Intercalare Antimafia PG/L** il quale sarà sempre allegato al Modello – Requisiti/82L (Scia) ed identificato con lo stesso codice documento.

Requisiti di onorabilità

(verifiche: casellario giudiziale, casellario dei carichi pendenti, anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, Questura)

Il titolare di impresa individuale e l'istitutore o il direttore preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede, tutti i soci di società in nome collettivo, tutti i soci accomandatari di s.a.s. o di s.a.p.a., tutti gli amministratori di società di capitali di ogni tipo ivi comprese le cooperative, devono possedere i requisiti di onorabilità, pertanto nei loro confronti:

- non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica¹⁵ (delitti: dall'art. 453 all'art. 498 c.p.; contravvenzioni: dall'art. 692 all'art. 694 c.p.) o il patrimonio (delitti: dall'art. 624 all'art. 649 c.p.; contravvenzioni: dall'art. 705 all'art. 713 c.p.), o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione; non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare;
- non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia)¹⁶,

¹⁵ Il reato di **emissione di assegno senza provvista** o c.d. emissione di assegni a vuoto (art. 2 Legge n. 386/1990) viene classificato come delitto contro la fede pubblica (vedasi circolari del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 3129/C del 2 febbraio 1987 e n. 3329/C del 4 marzo 1994) ed è stato depenalizzato dall'art. 29 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Coloro i quali fossero incorsi nella condanna prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 507/1999 devono richiedere al Giudice dell'esecuzione il provvedimento di revoca, laddove ne ricorrano le condizioni, che dichiarino cessati gli effetti penali perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. La presentazione dell'istanza di revoca della condanna in questione ai sensi dell'art. 673 c.p.p. "Revoca della sentenza per abolizione del reato" è inidonea alla rimozione degli effetti penali della condanna.

¹⁶ A decorrere dal 13 ottobre 2011 la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e la Legge 31 maggio 1965, n. 575, espressamente previste nell'articolo 2, comma 1, lettera c) della Legge n. 82/1994, sono state abrogate e sostituite dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in particolare i richiami alle citate leggi si intendono riferiti alle

e della legge 13 settembre 1982 n. 646, e successive modificazioni, o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso;

- non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'art. 513-bis del codice penale (illecita concorrenza con minaccia o violenza);
- non siano state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa.

AVVERTENZE - REQUISITI DI ONORABILITÀ

Se l'impresa perde uno dei requisiti previsti dalla normativa, l'ufficio avvia le procedure per l'inibizione alla continuazione dell'attività.

La sentenza emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444 e 445 c.p.p.), **c.d. patteggiamento**, è equiparabile, per gli effetti compatibili con la sua speciale natura, alla sentenza di condanna. Tuttavia se per la sentenza in questione, divenuta irrevocabile, è già trascorso il termine previsto dal secondo comma dell'art. 445 c.p.p. per l'estinzione del reato (*"il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole"*) la sentenza di condanna definita ai sensi dell'art. 444 c.p.p. perde la propria valenza negativa ed ogni effetto penale che ad essa consegue.

L'estinzione del reato per decorrenza dei termini è applicabile pure ai **decreti penali di condanna**, anche se questi sono divenuti esecutivi prima dell'entrata in vigore della Legge 16 dicembre 1999, n. 479 che ha modificato il 5° comma dell'articolo 460 c.p.p. in base al quale, nel caso di condanna inflitta con decreto penale divenuto esecutivo, *"il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole"*.

Si ricorda infine che la **condanna a pena condizionalmente sospesa** (art. 163 c.p.) ha valenza impeditiva e ostativa al riconoscimento del possesso dei requisiti di onorabilità, così come rimangono gli effetti interdittivi anche se è stato concesso il **beneficio della non menzione**.

PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA

(solo per le imprese di disinfestazione, derattizzazione e/o sanificazione)

NOMINA DEL PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA

(verifiche: Archivio nazionale del Registro delle imprese, Centri per l'impiego, INPS, Direzioni Provinciali del Lavoro)

L'impresa di disinfestazione, derattizzazione e/o sanificazione che presenta la segnalazione certificata di inizio dell'attività, utilizzando il "**Modello - Requisiti/82L**", deve dimostrare il possesso dei "requisiti di capacità tecnica e organizzativa", che si intendono acquisiti con l'individuazione del preposto alla gestione tecnica.

Il preposto alla gestione tecnica può essere nominato per più imprese, fatta eccezione per le imprese artigiane, e deve rispettare un "*rapporto di immedesimazione*" con l'impresa che si individua in una delle seguenti figure:

- titolare;
- amministratore;
- socio;
- institore;
- dipendente;
- collaboratore familiare;
- associato in partecipazione;
- procuratore, con procura relativa all'esercizio dell'attività di impresa di pulizie;
- prestatore di lavoro somministrato (già interinale);
- prestatore di lavoro ripartito.

Non è consentita la nomina di un consulente o professionista esterno.

N.B.: per le imprese artigiane il preposto alla gestione tecnica deve necessariamente essere o il titolare dell'impresa individuale o un socio lavorante di s.n.c. o di s.r.l. o socio lavorante accomandatario di s.a.s.

NOMINA (AGGIUNTA) DI ULTERIORE PREPOSTO

Il titolare o legale rappresentante dell'impresa (solo nel caso di esercizio dell'attività di disinfestazione, derattizzazione e/o sanificazione) comunica la nomina di un ulteriore preposto alla gestione tecnica per la medesima attività entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento utilizzando l'applicativo Comunica unitamente al "**Modello Rt – Requisiti/82L**".

CESSAZIONE E SOSTITUZIONE IMMEDIATA DELL'UNICO PREPOSTO

Il titolare o legale rappresentante dell'impresa (solo nel caso di esercizio dell'attività di disinfestazione, derattizzazione e/o sanificazione) comunica la sostituzione dell'unico preposto alla gestione tecnica, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento, utilizzando l'applicativo Comunica per la cessazione del precedente preposto e per la nomina del nuovo allegando il **"Modello Rt – Requisiti/82L"**.

CESSAZIONE DELL'UNICO PREPOSTO

Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa (solo nel caso di esercizio dell'attività di disinfestazione, derattizzazione e/o sanificazione) comunica la cessazione dell'unico preposto alla gestione tecnica entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento e contestualmente comunica la sospensione dell'attività al Registro delle imprese.

Per le modalità di sospensione dell'attività vedasi apposito paragrafo del presente Prontuario denominato "Sospensione dell'attività".

DECESSO DELL'UNICO PREPOSTO (SOLO NEL CASO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E/O SANIFICAZIONE)

a) impresa individuale (non artigiana) nella quale il titolare è anche il preposto alla gestione tecnica

Nel caso deceda il titolare che sia anche preposto alla gestione tecnica dell'impresa individuale il Registro delle imprese procede alla cancellazione dell'impresa individuale per decesso o d'ufficio, se ha notizia dell'evento, oppure su domanda degli eredi. L'erede, accettata l'eredità, il giorno in cui inizia l'attività provvede alla propria iscrizione nel Registro delle imprese con le modalità indicate nel paragrafo "IMPRESA IN UN GIORNO – INIZIO DELL'ATTIVITÀ".

b) impresa individuale artigiana nella quale il titolare è anche preposto alla gestione tecnica

In caso di morte¹⁷ dell'imprenditore artigiano che sia anche in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 2 del D.M. 274/1997, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane anche in mancanza dei requisiti di artigianalità¹⁸, per un periodo massimo di cinque anni o

¹⁷ Analogamente anche nel caso di invalidità e d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione.

¹⁸ Articoli 2 e 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 443.

fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore deceduto, purché il soggetto che chiede la prosecuzione dell'attività sia in possesso dei requisiti tecnico-professionali ovvero nomini un responsabile tecnico in possesso di tali requisiti per l'esercizio dell'attività di disinfestazione, derattizzazione e/o sanificazione.

c) impresa individuale nella quale il titolare non è preposto alla gestione tecnica e società: cessazione per decesso dell'unico responsabile tecnico

Vedasi istruzioni contenute nel paragrafo rubricato *“Cessazione dell'unico preposto”*.

FASCE DI CLASSIFICAZIONE

PREMESSE

Trascorsi almeno due anni dall'inizio dell'attività le imprese di pulizia, regolarmente iscritte al Registro delle imprese, possono essere ammesse a partecipare, secondo la normativa comunitaria, alle procedure di affidamento dei servizi (appalti pubblici).

A tal fine devono risultare iscritte, su domanda, nel Registro delle imprese, in una delle seguenti fasce di classificazione, presentando il modello **MF/82L**, disponibile sui siti internet e presso gli sportelli delle Camere di commercio della Lombardia:

fascia a)	fino a	€ 51.646,00
fascia b)	fino a	€ 206.583,00
fascia c)	fino a	€ 361.520,00
fascia d)	fino a	€ 516.457,00
fascia e)	fino a	€ 1.032.914,00
fascia f)	fino a	€ 2.065.828,00
fascia g)	fino a	€ 4.131.655,00
fascia h)	fino a	€ 6.197.483,00
fascia i)	fino a	€ 8.263.310,00
fascia l)	oltre a	€ 8.263.310,00

REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI PER L'ISCRIZIONE NELLA FASCIA

L'iscrizione in una specifica fascia di classificazione avviene sulla base del volume di affari, al netto dell'I.V.A., realizzato dall'impresa mediamente nell'ultimo triennio, o nel minor periodo di attività (comunque non inferiore a due anni): la fascia di classificazione da richiedere è quella immediatamente superiore a quella comprendente il predetto importo medio.

Nel caso di iscrizione nella prima fascia l'importo medio deve essere almeno di € 30.987,00.

I requisiti da dimostrare sono i seguenti:

- **elenco dei servizi¹⁹:**

¹⁹ Il periodo di riferimento coincide con gli ultimi tre anni. Se l'impresa è in attività da meno di tre anni, il periodo può essere anche inferiore, ma deve comunque essere di almeno due anni.

Il periodo di riferimento deve essere commisurato all'esercizio sociale, per le imprese tenute al deposito del bilancio, ed all'anno fiscale per le altre tipologie di imprese, e che il volume d'affari maturato nel settore dovrà conseguentemente desumersi dai bilanci dell'impresa, nel caso di impresa societaria tenuta al relativo deposito, e dalle dichiarazioni fiscali per le altre tipologie di imprese. Pertanto la domanda di inserimento nella fascia di classificazione potrà essere presentata:

- almeno un servizio di importo complessivo non inferiore al 40%;
- ovvero almeno due servizi di importo complessivo non inferiore al 50%;
- ovvero almeno tre servizi di importo complessivo non inferiore al 60%;

N.B.: le suddette percentuali devono essere calcolate facendo riferimento all'importo corrispondente alla fascia immediatamente inferiore a quella per la quale si richiede l'iscrizione. Per l'inserimento nella prima fascia le predette percentuali vanno applicate all'importo massimo della fascia stessa (€ 51.646,00).

Nella tabella sottostante, si propone il calcolo delle percentuali dei servizi eseguiti per ciascuna fascia (*arrotondato all'unità di euro*)

Fascia di classificazione	1 servizio (Euro)	2 servizi (totale Euro)	3 servizi (totale Euro)
Fascia a)	12.395,00	15.493,00	18.592,00
Fascia b)	20.658,00	25.823,00	30.988,00
Fascia c)	82.633,00	103.291,00	123.950,00
Fascia d)	144.608,00	180.760,00	216.912,00
Fascia e)	206.583,00	258.227,00	309.874,00
Fascia f)	413.166,00	516.457,00	619.748,00
Fascia g)	826.331,00	1.032.914,00	1.239.497,00
Fascia h)	1.652.662,00	2.065.828,00	2.478.993,00
Fascia i)	2.478.993,00	3.098.741,00	3.718.490,00
Fascia l)	3.305.324,00	4.131.655,00	4.957.986,00

Si precisa che i suddetti importi possono essere riferiti anche a contratti pluriennali: pertanto il contratto può riguardare anche l'intero periodo di riferimento e quindi scontare servizi per importo annuale frazionato.

• **costo complessivo lordo per il personale dipendente**

Per ogni anno del periodo di riferimento²⁰ l'impresa deve aver sopportato un costo complessivo per il personale dipendente, costituito da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di trattamento di fine rapporto, non inferiore al 40% dei costi totali, ovvero al 60% dei costi totali se l'attività è esclusivamente quella di pulizia e disinfezione;

Non potendo dimostrare le suddette percentuali è possibile allegare gli attestati INPS e INAIL comprovanti la regolarità della posizione previdenziale e assicurativa di tutti gli addetti dell'impresa (es. titolare, familiari, collaboratori, soci prestatori

- per le imprese tenute al deposito di bilancio (società di capitali e cooperative) successivamente al deposito del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale compreso nel "periodo di riferimento";

- per le altre tipologie di imprese sottratte all'obbligo di deposito del bilancio (impresa individuale, società di persone, ecc) successivamente alla scadenza di legge per gli adempimenti fiscali. Il titolare o il legale rappresentante dovrà autocertificare la quota del volume d'affari pertinente all'attività in questione e allegare le ricevute di presentazione unitamente alle copie delle dichiarazioni annuali dei redditi ed IVA per i periodi previsti. (Parere del Ministero dello Sviluppo Economico del 4-10-2010).

²⁰ Il periodo di riferimento coincide con quello indicato nella nota precedente.

d'opera, dipendenti).

- **rapporti con il sistema bancario**

È necessario comprovare tale requisito con apposite dichiarazioni bancarie o postali riferite agli affidamenti effettivamente accordati.

- **libri paga e matricola**

È necessario presentare copia dei libri paga e matricola. In alternativa è possibile presentare copia del modello 770, comprensivo dei relativi quadri, per ciascuno degli anni di riferimento²¹.

- **elenco dei servizi**

È necessario presentare un elenco di tutti i servizi prestati dall'impresa negli ultimi tre anni o nel minor periodo (utilizzando il modello **Mf/82L** disponibile sui siti internet e presso gli sportelli delle Camere di commercio della Lombardia).

- **elenco dei contratti**

È necessario presentare un elenco dei contratti in essere alla data di presentazione della domanda utilizzando il modello **Mf/82L** disponibile sui siti internet e presso gli sportelli delle Camere di commercio della Lombardia.

- **attestazione dei committenti**

È necessario presentare le attestazioni dei committenti dei servizi prestati²² utilizzando il modello **Att/82L**, disponibile sui siti internet e presso gli sportelli delle Camere di commercio della Lombardia.

SUBENTRO DI ATTIVITÀ (FUSIONE, SUCCESSIONE, ECC.)

Nei casi di subentro nell'attività (es. imprenditore individuale succeduto nell'attività a seguito del decesso del precedente titolare, fusione per incorporazione, ecc.) è possibile fare ricorso, ai fini dell'iscrizione nelle fasce di classificazione, anche al fatturato dell'impresa cessata, a condizione che sia verificabile la continuità delle relative attività. L'impresa cessionaria deve inoltre dimostrare che dalla successione aziendale è effettivamente derivata una variazione del volume di affari. In particolare il cessionario dovrà dimostrare il diritto a acquisire o variare la fascia di classificazione già assegnata all'impresa cedente evidenziando il compendio dei servizi effettivamente svolti relativamente allo specifico settore di attività negli ultimi tre anni, o diverso periodo previsto dalle legge. Il compendio sarà composto

²¹ Il periodo di riferimento coincide con quello indicato nella nota precedente.

²² I servizi per cui si deve allegare l'attestazione sono tutti quelli indicati nel paragrafo "elenco dei servizi" descritto in questa pagina.

dall'originario complesso aziendale e da quello acquisito.

VARIAZIONE NEGATIVA

Qualora successivamente si verifichino i presupposti per la classificazione dell'impresa in una fascia inferiore a quella di appartenenza, deve essere presentata al Registro delle imprese la relativa denuncia di variazione, utilizzando il modello **Mf/82L**, disponibile sui siti internet e presso gli sportelli delle Camere di commercio della Lombardia corredato della documentazione prevista (è necessario presentare dichiarazioni bancarie o postali riferite agli affidamenti effettivamente accordati, copia dei libri paga e matricola o, in alternativa, è possibile presentare copia del modello 770, comprensivo dei relativi quadri, per ciascuno degli anni di riferimento. È necessario presentare, inoltre, le attestazioni dei committenti dei servizi prestati utilizzando il modello **Att/82L**).

Il termine per comunicare la variazione negativa della fascia è di un anno dal suo verificarsi. E' invece facoltativa la comunicazione della sussistenza dei presupposti per la classificazione dell'impresa in una fascia superiore.

MODULISTICA⁴

Tutta la modulistica unificata predisposta per l'attività delle imprese del settore, di seguito indicata, è disponibile sui siti internet delle Camere di commercio della Lombardia:

- **Modello – Requisiti/82L**: segnalazione certificata di inizio attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione e dichiarazione del possesso dei requisiti;
- **Modello - Requisiti/82L (foglio aggiunto)**: modello per integrare la segnalazione certificata sostitutiva di atto notorio e/o di certificazione relativamente al requisito professionale, se non sia sufficiente lo spazio previsto dal **Modello – Requisiti/82L** (da utilizzare solo nel caso di attività di disinfestazione, derattizzazione e/o sanificazione);
- **Modello Rt - Requisiti/82L**: modello per la nomina/aggiunta/ sostituzione di preposto alla gestione tecnica (da utilizzare solo nel caso di attività di disinfestazione, derattizzazione e/o sanificazione);
- **Ono/82L**: modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al requisito di onorabilità;
- **Intercalare Antimafia/L**: modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al requisito morale dell'antimafia da parte di persona fisica;
- **Intercalare AntimafiaPG/L**: modello di dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura relativa al requisito morale dell'antimafia da parte di persona giuridica;
- **Mf/82L**: modello di domanda di inserimento nelle fasce di classificazione;
- **Fin/82L**: modello di dichiarazione sostitutiva relativo alla capacità economico finanziaria da utilizzare in caso un'impresa inizi l'attività per effetto di subentro ad altra impresa (conferimento, successione, fusione, scissione, trasferimento);
- **Att/82L**: modello per allegare le attestazioni dei committenti in caso di domanda di inserimento nelle fasce di classificazione;
- **Reg/82L**: modello di regolarizzazione e/o di completamento della dichiarazione del possesso dei requisiti.

MODULISTICA⁴ / COSTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE PRIMA: imprese di pulizia e disinfezione

Impresa in un giorno: imprese individuali e società

	Individuali	Società	Coop. Sociali
Comunica Starweb o altri programmi compatibili			
• (Già Modello base	I1 ²³ / I2 / UL ²³	S5 / UL ²³	S5 / UL ²³)
Modulistica “pulizia e disinfezione”			
• Modello - Requisiti/82L	SI	SI	SI
• Ono/82L (eventuale)	SI	SI	SI
• Intercalare Antimafia/L (eventuale)	SI	SI	SI
Costi amministrativi			
• Diritti di segreteria	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00
• Imposta di bollo	SI	NO	NO ²⁴
• Concessione governativa ²⁵	168,00	168,00	NO ²⁴

23 Si rammenta che per l'iscrizione è dovuto il diritto annuale, che va corrisposto, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza al Registro delle imprese.

24 Esenzione totale dall'imposta di bollo e dalla tassa di concessione governativa per le cooperative sociali (in quanto ONLUS ai sensi del D.Lgs. n. 460/1997).

25 La tassa di concessione governativa deve essere versata sul conto corrente postale n. 8003 intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara. La copia dell'attestazione del versamento effettuato deve essere scansionata, sottoscritta digitalmente dal soggetto obbligato e allegata all'istanza presentata. La Camera di commercio di Brescia trattiene l'importo della tassa di concessione governativa dal credito dell'utente "Telemacopay".

SEZIONE SECONDA: imprese di disinfestazione – derattizzazione - sanificazione

Impresa in un giorno: imprese individuali e società

	Individuali	Società	Coop. Sociali
Comunica Starweb o altri programmi compatibili			
• (Già Modello base	I1 ²³ / I2 / UL ²³ /Int P	S5 / UL ²³ / Int P	S5 / UL ²³ / Int P)
Modulistica “disinfestazione, derattizzazione e sanificazione”			
• Modello – Requisiti /82L	SI	SI	SI
• Modello Rt - Requisiti/82L	SI	SI	SI
• Ono/82L	SI	SI	SI
• Intercalare Antimafia/L (eventuale)	SI	SI	SI
Costi amministrativi			
• Diritti di segreteria ²⁶	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00
• Imposta di bollo	SI	NO	NO ²⁴
• Concessione governativa ²⁵	168,00	168,00	NO ²⁴

26 L'importo della maggiorazione è fisso indipendentemente dal numero dei responsabili tecnici nominati.

Preposto alla gestione tecnica (imprese di disinfestazione, derattizzazione, sanificazione)

NOMINA/AGGIUNTA DI ULTERIORE PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA			
	Individuali	Società	Coop. Sociali
Comunica Starweb o altri programmi compatibili			
• (Già Modello base	I2 / UL / Int. P	S5 / UL / Int. P	S5 / UL / Int. P)
Modulistica “disinfestazione, derattizzazione e sanificazione”			
• Modello Rt - Requisiti/82L	SI	SI	SI
Costi amministrativi			
• Diritti di segreteria ²⁶	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00
• Imposta di bollo	NO	NO	NO ²⁴
• Concessione governativa ²⁵	€ 168,00	€ 168,00	NO ²⁴

CESSAZIONE E SOSTITUZIONE IMMEDIATA DELL'UNICO PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA			
	Individuali	Società	Coop. Sociali
Comunica Starweb o altri programmi compatibili			
• (Già Modello base	I2 / UL / Int. P	S5 / UL / Int. P	S5 / UL / Int. P)
Modulistica “disinfestazione, derattizzazione e sanificazione”			
• Modello Rt - Requisiti/82L	SI	SI	SI
Costi amministrativi			
• Diritti di segreteria ²⁶	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00
• Imposta di bollo	NO	NO	NO ²⁴
• Concessione governativa ²⁵	€ 168,00	€ 168,00	NO ²⁴

CESSAZIONE DELL'UNICO PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA (con contestuale sospensione dell'attività di disinfestazione /derattizzazione / sanificazione)			
	Individuali	Società	Coop. Sociali
Comunica Starweb o altri programmi compatibili			
• (Già Modello base	I2 / UL / Int. P	S5 / UL / Int. P	S5 / UL / Int. P)
Modulistica “disinfestazione, derattizzazione e sanificazione”			
• nessuna			
Costi amministrativi			
• Diritti di segreteria	La misura prevista per il Registro delle imprese	La misura prevista per il Registro delle imprese	La misura prevista per il Registro delle imprese
• Imposta di bollo	NO	NO	NO ²⁴

SEZIONE TERZA: Fasce di classificazione

ISCRIZIONE/VARIAZIONE DELLA FASCIA DI CLASSIFICAZIONE			
	Individuali	Società	Coop. Sociali
Comunica Starweb o altri programmi compatibili			
• (Già Modulo base	I2	S5	S5)
Modulistica “imprese di pulizia”			
• Mf/82L • Fin/82L • Att/82L	SI eventuale ²⁷ SI	SI eventuale ²⁷ SI	SI eventuale ²⁷ SI
Diritti e altre tasse			
• Diritti di segreteria	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00
• Imposta di bollo	SI	SI	NO ²⁴
• Concessione governativa	NO	NO	NO ²⁴

²⁷ Il modello **Fin/82L** va allegato nel caso un'impresa inizi l'attività per effetto di subentro ad altra impresa (conferimento, successione, fusione, scissione, trasferimento).

LIVELLI DI SPECIALIZZAZIONE DEI PRINCIPALI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO

(elenco indicativo e non esaustivo)

IMPIANTISTI	(OPERAIO SPECIALIZZATO)
CCNL Metalmeccanica - industria	Livello V - V/superiore - VI
CCNL Metalmeccanica - piccola e media industria	Livello V - VI
CCNL Metalmeccanica - artigianato	Livello IV - III - II/bis
AUTORIPARATORI	(OPERAIO QUALIFICATO)
CCNL Metalmeccanica - industria	Livello III - IV – V - V/superiore - VI
CCNL Metalmeccanica - piccola e media industria	Livello III - IV - V
CCNL Metalmeccanica - artigianato	Livello V - IV – III – II/bis
CCNL Commercio - fino a 14 dipendenti	Livello II - III - IV
CCNL Commercio - da 15 a 50 dipendenti	Livello III - IV - V
CCNL Commercio - da 51 dipendenti in poi	Livello VI - V- IV
PULIZIE (SOLO PER LE SEZIONI DI DISINFESTAZIONE – DERATTIZZAZIONE - SANIFICAZIONE)	(OPERAIO QUALIFICATO)
CCNL Pulizie e Imprese multi servizi	Livelli III - IV - V

N.B.: I livelli non contemplati in questo elenco **devono essere sempre valutati** in base alla documentazione prodotta dall'utente (busta paga – dichiarazione del datore di lavoro relativa alle mansioni svolte dal dipendente) e/o sulla base di documentazione reperita d'ufficio presso INAIL, ispettorato del lavoro o centro per l'impiego.